

Comune di Genola

Provincia di Cuneo



Disciplinare per la procedura di comparazione di offerte per l'affidamento della gestione del servizio di pulizia di immobili di proprietà del Comune di Genola – periodo: dal 01/07/2023 al 30/06/2026 - CIG: ZB639D271F.

1. PREMESSE

La presente procedura viene esperita a cura del comune di Genola in esecuzione dei seguenti atti:

- Determinazione a contrarre del Responsabile dei Servizi generali n. 109 del 29/12/2022 per l'affidamento della gestione del servizio di pulizia di immobili di proprietà comunale – periodo: dal 01/07/2023 al 30/06/2026;
- Determinazione del Responsabile dei Servizi Generali di approvazione degli atti per la procedura di comparazione delle offerte n. 21 del 15/03/2023.

L'affidamento avverrà tramite lo svolgimento di una procedura svolta ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi con comparazione di n° 6 offerte tramite RDO nella piattaforma telematica MEPA di Consip.

Il presente atto contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura indetta, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alle modalità di valutazione dell'offerta e di aggiudicazione del servizio.

QUADRO RIEPILOGATIVO

Stazione appaltante – S.A.	Comune di Genola Via Roma, 25 - 12040 Genola (CN) Tel: 0172.68144 Fax: 0172.68858 Codice Fiscale: 00464700046 Partita IVA: 00464700046 P.E.C.: genola@cert.ruparpiemonte.it Email: info@comune.genola.cn.it Fatturazione Elettronica: UFGM6T Codice IPA: C_D967 Codice ISTAT: 004096 Codice Catastale: D967
Oggetto della Procedura di comparazione di offerte	Affidamento della gestione del servizio di pulizia di immobili di proprietà comunale – periodo: dal 01/07/2023 al 30/06/2026;
Tipologia della procedura	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi tramite comparazione di n. 6 offerte nella piattaforma telematica in MEPA di Consip.
Criterio di Aggiudicazione	Criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del Dlgs. 50/2016
Codice Smart CIG Art. 51 del codice degli appalti	CIG: ZB639D271F Non vi è stata una divisione in lotti
CPV principale	90910000-9
Ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi: A) Importo a base di comparazione delle offerte B) Oltre IVA C) Oneri della Sicurezza compresi, non soggetti a ribasso	€ 39.000,00= € 8.580,00= 691,60=
Termine ultimo per la presentazione delle offerte	Alla data indicata sulla piattaforma MEPA di Consip La presentazione delle offerte dovrà avvenire per via elettronica
Date delle sedute pubbliche	Non sono previste sedute pubbliche in quanto, come stabilito dalla giurisprudenza sull'argomento, la gara telematica (o

	<p>anche la procedura di comparazione di offerte per via telematica), per le modalità con cui viene gestita, consente di tracciare qualsivoglia operazione di apertura dei file contenenti offerte e documenti per la procedura di comparazione delle offerte, assicurando, in tal modo, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara o le procedure di comparazione di offerte pubbliche. La gestione telematica garantisce sicurezza nella conservazione dell'integrità delle offerte in quanto permette automaticamente l'apertura delle buste in esito alla conclusione della fase precedente e garantisce l'immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta; inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara o della procedura di comparazione delle offerte può accedere ai documenti dei partecipanti fino alla data e all'ora di seduta della gara o procedura di comparazione delle offerte, specificata in fase di creazione della procedura. Le stesse caratteristiche della gara o procedura di comparazione delle offerte in via telematica escludono in radice ed oggettivamente la possibilità di modifica delle offerte.</p>
Durata del rapporto contrattuale	Decorrenza dal 01/07/2023 al 30/06/2026. La consegna del servizio potrà avvenire con avvio anticipato sotto riserva di legge, con possibilità di eventuale richiesta di proroga tecnica. Tale periodo di proroga sarà richiesto ai sensi del comma 11 dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi.
Direttore dell'esecuzione	Sig. Giletta Pierangelo
Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 e 42 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi	Sig. Giletta Pierangelo
Termine del procedimento:	180 gg naturali e consecutivi dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte
Luogo di esecuzione del contratto	Comune di Genola (Cn)
Servizio e Referente per la parte amministrativa della comparazione delle offerte	Responsabile Servizi Generali – Resp.: Giletta Pierangelo – tel: 017268144 interno email: ragioneria@comune.genola.cn.it
Documentazione della comparazione delle offerte (art. 74 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi) la documentazione, in formato elettronico, sarà scaricabile dal sito internet istituzionale: www.comune.genola.cn.it all'apposita sezione "Amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti/Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura/Avvisi e Bandi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Capitolato speciale d'oneri. 2. Disciplinare della comparazione delle offerte. <ol style="list-style-type: none"> 2.a. Modello A – Dichiarazione di possesso dei requisiti. 2.b. Modello B – Dichiarazione Soci e Tecnici di imprese partecipanti. 2.c. Modello C – Offerta economica. 3. DUVRI.
Normativa di riferimento	D. Lgs. n. 50/2016 e smi ; D. L. 241/90; D. Lgs. 33/2013; art. 109 comma 2 del D. Lgs. 267/2000.
<p>Titolare del trattamento dei dati personali per la partecipazione alla presente procedura</p> <p>Responsabile della protezione dei dati</p>	<p>Comune di Genola (Cn)</p> <p>La normativa in vigore sulla conservazione della documentazione amministrativa (protocollo e conservazione documentale) determina il periodo in cui i dati dovranno essere conservati per finalità di archiviazione, ai sensi dell'art. 5 par. 1 lett. e) del Regolamento 2016/679 UE.</p> <p>Con determinazione dei Servizi generali n. 17 del 07/02/2022 è stato designato il Sig. Pigliaru Fabio della Ditta Pigal srl quale Responsabile dei dati personali (DPO) per il Comune di Genola –</p> <p>Indirizzo Email: dpo@pigal.eu</p>

La S.A. si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l'intera procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa.

2. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

L'oggetto della presente procedura è meglio descritto nel capitolato speciale d'onere allegato al presente disciplinare, nel quale sono esplicitati le condizioni, i requisiti e le modalità alle quali dovrà rispondere il servizio.

Si precisa che il servizio dovrà rispettare i requisiti minimi, considerati quali elementi essenziali dell'offerta, richiesti a pena di esclusione dalla comparazione delle offerte, stabiliti nel Capitolato.

L'importo complessivo sopra indicato è stato calcolato in conformità a quanto previsto dall'art. 35 del codice.

L'importo a base della comparazione delle offerte, di euro 39.000,00 è al netto dell'IVA, ma comprensivo degli oneri della sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetto a ribasso di euro 691,60.

L'appalto è finanziato con fondi propri di bilancio della S.A.

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Genola.

L'appalto è costituito da un unico lotto (art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi) poiché trattasi di servizio omogeneo. La motivazione di tale scelta è riconducibile alla ratio a fondamento della capacità di raggiungere migliori economie di scala e maggiore efficienza complessiva, rispetto a configurazioni ridotte e/o frazionate.

3. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Il presente appalto, in conformità agli obblighi applicabili in materia di diritto sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione, del diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia, al fine di promuovere in particolare la stabilità occupazionale è sottoposto all'osservanza delle norme in materia di cessazione/cambio di appalto.

Ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, l'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di assorbire nel proprio organico, senza periodo di prova, tutto il personale che risulta attualmente operante per il servizio oggetto di appalto, salvo esplicita rinuncia individuale.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice.

A tal fine la Ditta già operante presso la S.A, fornirà alla Ditta Aggiudicataria tutti i dati relativi alle unità di personale attualmente impiegato per la pulizia di immobili presso il Comune di Genola.

Per le finalità di cui sopra, l'aggiudicatario del contratto, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, è obbligato ad applicare l'art. 4 del CCNL relativo al personale dipendente dalle aziende del settore "imprese di pulizia e servizi integrativi/multiservizi", garantendone, altresì, l'integrale applicazione ai dipendenti assunti, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. 15 giugno 2018 n. 81.

4. REQUISITI RICHIESTI

4.1 REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla comparazione delle offerte gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

4.2. REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della L. 25 gennaio 1994, n. 82 e del D. M. 7 luglio 1997, n. 274, per attività coerenti con i servizi oggetto della comparazione di offerte.

Per le imprese che svolgono altri servizi connessi alla esecuzione del presente appalto è richiesta l'iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con i suddetti servizi.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

4.3 REQUISITO DEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE IMPIEGATO DI CUI ALL'ART. 30 DEL D.Lgs. 50/2016

a). essere in linea con le prescrizioni relative alle applicazioni dei contratti di lavoro al personale impiegato di cui all'art. 30 del D. Lgs. 50/2016;

b). ai fini dell'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva DURC, di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso I.N.P.S. , I.N.A.I.L. e di essere in regola con i relativi versamenti.

4.4 REQUISITO DEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA ILLEGALITA' NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 06.12.2012 N. 190.

Non aver affidato nell'ultimo triennio contratti di lavoro subordinato od autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi a dipendenti o collaboratori del Comune di Genola in servizio o cessati negli scorsi tre anni, che esercitano od hanno esercitato per conto di esso poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'impresa.

4.5. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Dichiarazione di avere realizzato, nel triennio antecedente la data di avvio della presente procedura, un fatturato globale annuo, dichiarato ai fini IVA, per ciascun bilancio di esercizio, non inferiore all'importo posto a base di gara.

Tale requisito è richiesto per garantire la continuità e buon andamento del servizio richiesto.

4.6. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) Elencazione dei principali servizi eseguiti negli ultimi tre anni per servizi attinenti a quello oggetto del presente appalto, ovvero servizi di pulizie, svolti con buon esito e buona soddisfazione del committente e senza contestazioni di sorta.

Tale requisito viene richiesto per garantire una capacità idonea ad affrontare le esigenze particolari del servizio descritto nel capitolato.

b) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 relativi all'attività di pulizia.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001 sopra citata.

I requisiti di capacità finanziaria e tecnica dovranno essere autocertificati dall'operatore in sede di gara. La dichiarazione potrà essere resa utilizzando i modelli messi a disposizione dalla S.A. ed allegati al presente atto.

5. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].

Il ricorso all'avvalimento per le certificazioni richieste comporta che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'organizzazione aziendale in coerenza col requisito prestato, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente, le hanno consentito di acquisire la certificazione prestata. Il relativo contratto di avvalimento, pertanto, dovrà indicare nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli nella procedura di comparazione delle offerte mediante presentazione di una propria dichiarazione.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla procedura di comparazione delle offerte sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della procedura di comparazione delle offerte sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità previste alla sez. Comunicazioni, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, la dichiarazione al fine di comprovare l'assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alla procedure di appalti pubblici di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, il concorrente deve:

a) produrre la stessa dichiarazione al fine di comprovare l'assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalti pubblici di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 richiesta al concorrente

b) produrre la dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante di ogni impresa ausiliaria con la quale quest'ultima:

- dichiara di obbligarsi verso il concorrente e verso la committente a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

- attestare che l'impresa ausiliaria non partecipa alla procedura di comparazione delle offerte in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del codice;

- Produrre la scansione dell'originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie – che devono essere dettagliatamente descritte – per tutta la durata del contratto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89 comma 5 del codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

Il contratto di avvalimento, a pena di esclusione, secondo quanto indicato nella determina AVCP n. 2/2012 deve riportare in modo esplicito compiuto ed esauriente l'oggetto del contratto di avvalimento, vale a dire le risorse ed i mezzi prestati, da elencare "in modo determinato e specifico". Pertanto, il contratto di avvalimento non può sostanziarsi nell'impegno generico "a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concorrente è carente". La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Trova altresì applicazione il disposto degli artt. 88 e 89 del DPR n. 207/2010 e smi in quanto compatibili ai sensi dell'art. 216 c. 14 del codice.

La S.A. potrà eseguire, nel corso di esecuzione del servizio, le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine, il RUP accerterà, insieme al direttore dell'esecuzione, in corso d'opera che le prestazioni oggetto del contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

Inverrà, inoltre, ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'art. 52 e quelle inerenti all'esecuzione del servizio.

La S.A. verifica, conformemente agli artt. 85, 86 e 88 del codice se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del codice. La S.A. trasmetterà all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la prescritta pubblicità.

La S.A. trasmetterà all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la prescritta pubblicità.

6. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere, tenuto conto che lo stesso è ammesso nelle forme e nei limiti di cui all'art. 105 e 174 del D. Lgs. 50/2016 smi per la parte applicabile alla presente procedura.

I soggetti affidatari eseguono in proprio i servizi e le forniture compresi nel contratto.

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della S.A. delle prestazioni subappaltate.

È previsto che il contraente generale provveda a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105 comma 3 del Codice.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili.

La S.A. attiverà a partire dalla data di esecutività del provvedimento di aggiudicazione, le procedure di verifica delle dichiarazioni prodotte dall'operatore economico aggiudicatario, in relazione alle cause di esclusione previste dall'art. 80 del codice.

La verifica delle condizioni di esclusione in merito alle dichiarazioni rese dal subappaltatore mediante la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalti pubblici di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 prodotto in sede di gara, verrà effettuata con le medesime modalità sopraelencate dalla S.A. al ricevimento della richiesta di subappalto.

Per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali, come previsti dal comma 13 dell'art. 80 del codice, la S.A. utilizzerà i mezzi di prova elencati al paragrafo IV della Linee Guida n. 6 di ANAC approvate con deliberazione n. 1293 del 16 novembre 2016.

In mancanza delle indicazioni richieste il subappalto è vietato.

c) Ai fini dell'autorizzazione al subappalto la ditta subappaltatrice dovrà possedere la certificazione di cui al punto "Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 relativi all'attività di pulizia del presente disciplinare.

7. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo dei locali e degli immobili oggetto dell'appalto è **OBBLIGATORIO** La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata all'indirizzo email ragioneria@comune.genola.cn.it e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico:

- nominativo del concorrente;
- recapito telefonico;
- indirizzo e-mail;
- nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Il RUP contatterà l'operatore economico per stabilire la data e l'ora del sopralluogo.

La stazione appaltante rilascerà attestazione di avvenuto sopralluogo.

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione di gara, redatte in lingua italiana, dovranno essere redatte, firmate digitalmente e trasmesse attraverso la Piattaforma MEPA di Consip, entro e non oltre il termine perentorio ivi indicato pena l'irricevibilità dell'offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura.

Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, la falsa dichiarazione:

- a) comporta sanzioni penali;
- b) costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione della procedura.

9. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA -

Dichiarazione di possesso dei requisiti (Modello A ed eventuale Allegato 1): resa ai sensi del DPR n. 445/2000

L'operatore economico è invitato ad utilizzare il Modello predisposto dalla S.A. allegato al presente atto, reso ai sensi del DPR n. 445/2000; in alternativa, il concorrente è libero di non utilizzarli, ponendo attenzione a riportare nei propri documenti tutte le informazioni/dichiarazioni richieste nel Modello, nessuna esclusa, pena la non ammissione alla gara, tenuto conto che tali informazioni riguardano il possesso dei requisiti necessari per partecipare alla procedura.

Nella documentazione amministrativa non dovrà esserci alcun riferimento né essere contenuto alcun documento riguardante l'offerta, a pena d'esclusione dal procedimento di gara.

Si precisa che, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80 del D. Lgs. n.50/2016, si procederà all'esclusione del concorrente.

10. OFFERTA ECONOMICA

L'offerta deve essere presentata seguendo i passaggi della piattaforma MEPA e redatta utilizzando preferibilmente l'Allegato B - ovvero riportando su un proprio documento quanto in esso richiesto (scheda di offerta).

L'offerta, a pena d'esclusione, deve essere:

1) sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante della ditta o da suo procuratore (con allegata relativa procura e documento di riconoscimento del sottoscrittore e del delegante) ecc., e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- scheda di offerta economica;
- fotocopia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.

L'offerta economica consiste nella indicazione, in cifre ed in lettere, dell'importo offerto (sotto forma di minor prezzo rispetto all'importo posto a base di gara).

L'operatore economico prende atto che il valore economico offerto deve essere onnicomprensivo di quanto previsto negli atti della procedura di comparazione delle offerte e, comunque, rispetti le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro e di sicurezza sul lavoro.

10.1 Elementi Economici Dell'offerta E Loro Valutazione

L'impresa, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, nella formulazione della propria offerta dovrà indicare:

1. i costi aziendali dei costi specifici per la sicurezza sul luogo di lavoro connessi all'esercizio dell'attività svolta;
2. i costi della manodopera ai sensi dell'art. 95 comma 10 del codice.

Tali costi sono a carico dell'impresa e compresi nel prezzo offerto.

Si avvisa che l'indicazione di tali costi nell'offerta economica è obbligatoria, a pena di esclusione dalla procedura di gara. Nel presentare offerta, l'operatore economico deve tenere conto che:

- 1) non è ammessa un'offerta superiore alla base d'asta specificamente indicata nel presente disciplinare e nell'allegata scheda di offerta (Allegato B);
- 2) in caso di discordanza tra i valori economici indicati in cifre ed i valori economici indicati in lettere nell'Allegato B, prevalgono i valori economici più favorevoli per la Stazione Appaltante;

L'imposta di bollo di euro 16.00 va assolta con l'apposizione della marca di pari importo sull'offerta economica.

L'obbligo di assolvimento della marca da bollo virtuale dovrà essere indicato con una dicitura che riporti il numero della stessa (tutti i valori bollati sono stati sostituiti definitivamente da contrassegni emessi in via elettronica. Nel caso ciò non sia possibile, vale apporre sul documento la marca da bollo tradizionale e, in tal caso, il documento dovrà essere scansionato ed inviato firmato digitalmente).

Se l'offerta venisse redatta non in conformità alle leggi sul bollo, con riserva di denuncia per contravvenzione fiscale, sarà egualmente ritenuta valida per ogni effetto contrattuale, salvo la richiesta di regolarizzazione alla ditta risultata aggiudicataria del servizio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice.

L'offerta formulata dall'operatore economico concorrente ha natura di proposta contrattuale. La proposta contrattuale è sempre revocabile, il limite per l'esercizio della facoltà di revoca è costituito dal termine per la presentazione dell'offerta. Trascorso tale termine, la proposta contrattuale diventa irrevocabile ed il concorrente è obbligato, ai sensi dell'art. 32 comma 4 del Codice, alla propria offerta per il periodo di giorni 180 (centottanta), a partire dalla data ultima fissata per la presentazione delle offerte.

L'offerta deve essere fissata tenendo conto dei minimi retributivi e degli oneri accessori, contributivi e previdenziali stabiliti dal C.C.N.L. del settore di riferimento e dalle leggi vigenti in materia, nonché delle spese generali ed utili d'impresa.

11. SOCCORSO ISTRUTTORIO

La mancanza, l'incompletezza di dati e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria, la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, il concorrente a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

12. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DELLA PROCEDURA DI COMPARAZIONE DELLE OFFERTE

La procedura di comparazione di offerte viene svolta secondo le procedure della Piattaforma MEPA di Consip (RDO Richiesta di offerta).

Il giorno lavorativo successivo alla scadenza della data e ora fissata in Mepa per la presentazione delle offerte, verranno aperte le dichiarazioni del possesso dei requisiti richiesti e successivamente verranno aperte le offerte di gara.

Al fine di giungere all'approvazione della proposta di aggiudicazione e renderla efficace (aggiudicazione definitiva), ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'amministrazione procederà alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di procedura di comparazione delle offerte dall'aggiudicatario individuato.

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione.

Il servizio verrà aggiudicato anche nel caso pervenga una sola offerta valida;

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, il dirigente competente procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC.

Il dirigente aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Il contratto verrà concluso tra le parti sotto forma di scrittura privata sottoscritta a distanza con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato presente nell'elenco dei certificatori stabiliti negli Stati membri U.E.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

13 GARANZIA -

La ditta, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016 "Garanzie per la partecipazione alla procedura") e nell'importo dettagliato nel capitolato speciale d'oneri.

14. RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA

Con la stipula del contratto, l'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

Anche a tal fine, per la stipula del Contratto è richiesto in capo all'aggiudicatario il possesso di una adeguata copertura assicurativa, come dettagliato nel capitolato, a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza del contratto, pena la risoluzione del contratto.

Resta ferma l'intera responsabilità della ditta aggiudicataria anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta copertura assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

15. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Cuneo, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, CONSENSO AL TRATTAMENTO

I dati raccolti verranno trattati nel rispetto del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., nonché ai sensi della disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.) e s.m.i. e secondo le disposizioni contenute nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, esclusivamente nell'ambito della procedura di comparazione delle offerte regolata dal presente disciplinare.

17. RICORSI

Eventuali ricorsi avverso i provvedimenti adottati nell'ambito della presente procedura concorsuale è possibile presentarli al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte con sede in Torino, entro 30 giorni dall'evento o dalla notificazione dell'evento contro cui si intende ricorrere.

L'organismo responsabile della procedura di ricorso relativa alla procedura di comparazione delle offerte è il TAR Piemonte Via Confienza, 10, 10121 Torino (TO).

L'Amministrazione è domiciliata presso la propria sede in Via Roma 25 – 12040 Genola (CN).

18. ACCESSO AGLI ATTI E RISERVATEZZA

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 "Accesso agli atti e riservatezza" del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e dai commi che seguono l'art. 53 per quanto applicabili alla presente procedura. Per quanto riguarda il differimento del diritto di accesso, si fa espresso riferimento ai punti da a) a d) del comma 2 del citato articolo, oltre a quant'altro contenuto nei commi successivi.

Il RUP di gara

Sig. Giletta Pierangelo